

0809306864

richiesta wachdamele du BARI per la modifica e l'esecuzione immediata e di Clow Tommaso per quanto di competenza.



Bari 1-4-2009 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

SEZIONE GIP

Il Giudice, Dr. Sergio Di Paola

Visti gli atti del procedimento penale n. 2831/09 R.G. GIP Trib. Bari a carico di

indagato

in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv, 609 quater, 1° co, 609 septies, 4° co. n. 2), c.p.

letta la richiesta della difesa depositata in data 27.3.2009 con la quale è stata richiesta la revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata al ... con ordinanza di questo Giudice del 18.3.2009 o, in subordine, il ripristino della misura degli arresti domiciliari; visto il parere contrario del P.M.;

rilevato che con precedente provvedimento in data 18.3.2009 l'indagato, cui era già stata applicata la misura degli arresti domiciliari con ordinanza del 29.1.2009, è stato sottoposto alla più grave misura della custodia in carcere, facendo applicazione della norma di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., così come modificata dall'art. 2, 1° comma, lett. A) del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11;

considerato che con l'indicato provvedimento veniva evidenziato come " la norma processuale modificata [fosse] immediatamente applicabile, anche per i fatti di reato commessi prima dell'introduzione della modifica legislativa e in relazione alle posizioni processuali che non [fossero] "esaurite", nel senso già specificato dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite, non potendosi applicare il principio d'irretroattività della legge meno favorevole all'indagato (trattandosi di ipotesi di successione di norme processuali, soggette al principio "tempus regit actum" fissato dall'art. 11 delle disp. sulla legge in generale)";

ritenuto che la posizione espressa sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, cui si è richiamato il P.M. nel proprio parere, pur essendo stata espressa a sezioni unite, ad una più attenta riflessione appare sostenuta da argomenti che non sono totalmente condivisibili;

considerato, in particolare, che anche dinanzi al mutamento legislativo ed alla natura processuale della norma indicata nell'originaria richiesta del P.m., non può essere superato il dato obiettivo dell'esistenza - nel momento in cui è stata formulata la richiesta del P.M. - di una misura cautelare legittimamente omessa ed in corso di applicazione; che la modificazione di tale misura, in senso peggiorativo per l'indagato, è consentita - in coerenza con il sistema delle misure cautelari personali - a condizione che vi siano una richiesta della parte pubblica e l'allegazione di fatti che attestino il mutamento del quadro relativo alle esigenze cautelari (art. 299, 4° comma c.p.p.);

1 V. Cass. Sez. unite 27 marzo 1992, n. 8, Di Marco, Ced Cass. Rv. 190246: "Invero, occorre distinguere fra le due ordinanze, divenute definitive per lo scadere dei termini ad impugnare, e la situazione custodiale che ne è l'effetto, la quale non ha tale carattere definitivo, perché revocabile e sostituibile. (...) le misure custodiali disposte in base alla norma precedente devono considerarsi pendenti e non esaurite fino alla scadenza dei relativi termini di fase o massimi (...) durante la pendenza si applica la nuova legge".



0809306864.

che l'unico fatto allegato dall'Ufficio del P.M. a sostegno della propria richiesta, diretta a sostituire la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, è stato l'intervenuto mutamento del quadro legislativo;

che non può ritenersi, come affermato dalle Sezioni unite, che "il sopravvenuto divieto degli arresti domiciliari e la sua applicazione (...) in forza dell'art. 11 preleggi (...), comporta di per sé l'obbligo di revocare una misura divenuta illegittima. E lo strumento procedimentale per adempiere a tale obbligo è contenuto, nell'art. 299 comma 1 c.p.p., secondo cui "le misure coercitive... sono immediatamente revocate quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste... dalle disposizioni relative alle singole misure", condizioni contenute, appunto, nell'art. 275 comma 3 oltre che negli art. 280 e segg. c.p.p. La modifica legislativa di tali condizioni costituisce, qui, un "fatto sopravvenuto" che legittima la revoca. Mentre l'applicazione della misura più grave segue di conseguenza", in quanto la norma invocata a sostegno della tesi è volta a regolare il fenomeno della revoca delle misure cautelari in favore dell'indagato o dell'imputato, essendo ricollegato al "venir meno" delle condizioni di applicabilità delle misure;

ritenuto, in ogni caso, che il mero dato della modificazione legislativa (che non ha previsto norme transitorie destinate a regolare le situazioni come quella che attiene alla posizione dell'indagato, così evidenziando la necessità di fare ricorso alla disciplina generale dell'art. 299 cit.) non può ritenersi sufficiente per dedurre in via logica il sicuro aggravamento delle esigenze cautelari, in quanto l'intervento legislativo esprime una valutazione, in termini di presunzione di sussistenza di esigenze cautelari che vanno salvaguardate unicamente con la misura di massimo rigore, che è per sua natura astratta e generale, mentre il giudizio che la norma dell'art. 299 c.p.p. impone al Giudice, per riscontrare il mutamento delle esigenze cautelari e la necessità di intervenire sulla scelta della misura idonea a contrastare l'aggravamento delle esigenze, si fonda sempre su modifiche fattuali che esprimano la concretezza del pericolo;

considerato, pertanto, che nella specie nessun elemento di fatto diverso dalla modifica normativa era stato dedotto per giustificare la richiesta di sostituzione della misura;

che va, in conseguenza, revocato il provvedimento emesso in data 18.3.2009, sostituendo la misura della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari già applicata nei confronti del [redacted], misura che risulta attualmente adeguata e proporzionata per assicurare le residue esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. (essendo obiettivamente venuto meno il pericolo di inquinamento probatorio, a seguito dell'esperimento dell'incidente probatorio in cui sono state escusse le persone offese), in ragione delle valutazioni di gravità dei fatti contestati e della necessità di impedire la reiterazione di fatti della stessa specie, alla luce delle concrete modalità delle condotte poste in essere (che sono state sostanzialmente confermate dalle persone offese), rispetto alle quali il periodo di detenzione sinora sofferto non può essere giudicato tale da assicurare un sicuro effetto dissuasivo;

P.Q.M.

applicato l'art. 299 c.p.p. dispone la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di [redacted] con la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, con le modalità e le prescrizioni già fissate con l'ordinanza del 29.1.2009;

Manda alla Cancelleria per l'esecuzione e la comunicazione al P.M.

0809306864

Bari, 1 aprile 2009

Il Giudice
Dr. Sergio Di Paola

PROVVEDIMENTO DI CIRCOLAZIONE
N. 14/09


OPERATIVO GIUSTIZIARIO S.I.
(M. M. M. SCALERA)

01 APR. 2009

ADDI NELLA CASA CIRCONDARIASS
DI BARI ALLE N. 125 20 CHIAMMI AL SOTTOSCRITTO
UFFICIALE / AGENTE DI P.S. APPARTENENTE AL CORPO
DI POLIZIA CIRCONDARIASS E' PRESENTE IL DETENUTO

AL QUALE VIENE NOTIFICATO IL PRESENTE PROVVEDI-
MENTO PREVIA CONSEGNA DI COPIA A MANI PROPRIE.

IL DETENUTO



L'UFFICIALE/AGENTE DI P.S.
[Signature]